



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 17 settembre 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'avv. Gianni Roj e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 17 settembre 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ N. 2

RECLAMI

Reclamo della Soc. ROMA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Antonio **CASSANO** (gara Roma-Fiorentina del 12/9/04 - C.U. n. 63 del 14/9/04). **Procedura d'urgenza.**

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Antonio Cassano, tesserato per la Soc. Roma, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Roma-Fiorentina del 12/9/04 “perché al 45° del primo tempo, in un contesto estraneo all'azione in svolgimento, colpiva un avversario con una manata sul volto” ha proposto reclamo, con procedura d'urgenza, la Società di appartenenza, in persona dell'Amministratore Delegato, e il diretto interessato, richiedendo, in via principale, la riduzione della sanzione alla squalifica per una giornata effettiva di gara, e, in via subordinata, la commutazione della seconda giornata di squalifica in una sanzione pecuniaria..

A sostegno del gravame, i ricorrenti rilavano che il gesto contestato non era connotato da alcun intento violento, ma costituiva una istintiva reazione al comportamento provocatorio dell'antagonista che, inoltre, ne aveva clamorosamente accentuato gli effetti rovinando al suolo.

All'odierno dibattimento, è comparso il rappresentante della Società e il difensore, i quali, previo deposito di registrazione audiovisiva dell'episodio *de quo*, hanno ulteriormente illustrato i motivi del gravame ribadendo le richieste ivi formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene non fondato il gravame. Nelle circostanze in causa, infatti, il calciatore, così leggesi nel referto arbitrale, “colpiva un avversario con una manata al volto”, ponendo in essere, pertanto, un atto che, per sua stessa natura e per l’obiettivo attinto, è connotato dalla violenza e dalla pericolosità.

Ininfluente, sotto tale profilo, deve ritenersi la mancanza di concreti effetti lesivi, esclusi dal direttore di gara, in quanto il danno all’integrità fisica del destinatario non costituisce, per costante orientamento di questa Commissione, un requisito essenziale dell’“atto violento” rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e l’intrinseca sua idoneità a ledere.

Congrua ed equa deve pertanto ritenersi la sanzione inflitta, in considerazione del fatto che il gesto violento è stato posto in essere “in un contesto estraneo all’azione in svolgimento”, così come puntualmente rilevato dal Giudice Sportivo, e, sotto tale profilo, devono ritenersi irrilevanti le considerazioni addotte dai reclamanti circa il comportamento provocatorio e simulatorio dell’avversario in quanto asseritamente deducibili da riprese televisive non valorizzabili in questa sede per gli invalicabili limiti dettati dall’art. 31 C.G.S.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Marco **FERRANTE** (gara Arezzo-Catania dell’11/9/04 - C.U. n. 64 del 14/9/04). **Procedura d’urgenza.**

La Commissione, preso atto che la Soc. Catania, con atto datato 16 settembre 2004, ha rinunciato al reclamo proposto, dichiara il non luogo a provvedere e dispone l’incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Salvatore Lo Giudice*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 SETTEMBRE 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani